



Comune di Crema

Settore Commercio

Ordinanza n. 2013/00288 del 04/10/2013

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE G. VOLTINI E NELLA FASCIA PERIMETRALE ESTERNA, IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI CAMPIONATO DI CALCIO 2013/2014, SERIE "LEGA PRO - 2° DIVISIONE "GIRONE "A"

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 2005/00431, del 26/08/2005 e l'Ordinanza Sindacale n. 2008/00379, del 11/09/2009, con le quali, su espressa richiesta del Commissario capo della Polizia di Stato del Commissariato di Crema, motivata da prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico, si stabiliva il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche negli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati in prossimità dello Stadio comunale "G. Voltini" di Crema, a partire da un ora antecedente l'inizio delle manifestazioni sportive e fino ad un ora dopo la conclusione delle stesse;

RICORDATO che questo Comune, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 559/C 21383 1200 – A – 11 del 19.11.1985, in attuazione della convenzione europea sottoscritta a Strasburgo il 19.08.1985, sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione degli incontri calcistici, già da tempo ha prescritto, sia alla società sportiva concessionaria dell'impianto, che al gestore del posto di ristoro operante al suo interno, il tassativo divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nello Stadio, facendone espressa menzione nei rispettivi titoli autorizzativi;

ATTESO che le esigenze di pubblico interesse che avevano motivato l'introduzione del divieto e che si fondano sulla necessità di contrastare, attraverso un'efficace attività di prevenzione, il grave fenomeno della violenza negli stadi; risultano sussistere tuttora, tenuto anche conto dell'intervenuta promozione alla serie "Prima divisione" della squadra locale di calcio "U.S. Pergolettese 1932", con sede in Crema, Viale A. De Gasperi n. 61;

RITENUTO di riproporre le disposizioni in un'unica nuova ordinanza, che disciplini organicamente la materia, recependo anche le ulteriori indicazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;

RITENUTO, altresì, di stabilire, con l'occasione, una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di prescrizioni, che sono poste ad esclusiva tutela di preminenti interessi pubblici;

RILEVATO che, dopo l'avvio del Campionato, qualora se ne riscontrasse esigenza si potrà estendere il divieto di vendita di alcolici ad altri esercizi pubblici ubicati nelle aree interessate e a esercizi commerciali di vendita di generi alimentari individuati a rischio, in quanto frequentati anch'essi dai tifosi;

VISTO il calendario delle gare casalinghe da tenersi presso il Civico Stadio "Vottini" da parte della squadra cittadina U.S. Pergolettese 1932, iscritta al campionato di calcio 2013/2014, Serie "Lega pro – 2° Divisione "girone "A", comprese nell'arco temporale corrente tra il giorno 01.09.2013 ed il giorno 04.05.2014;

VISTO l'art. 10/c 2 e 54 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 30;

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della Legge 241/90, nel testo coordinato attualmente vigente per i motivi sopra esposti e che di seguito si intendono interamente riportati;

VISTO la Legge regionale n. 6/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50/c. 7 del D.Lgs 08.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa:

A) Divieto di vendita ed introduzione di alcolici nello Stadio

1. E' fatto tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) all'interno dello Stadio comunale "G. Vottini" di Viale De Gasperi, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana gli stessi siano organizzati;
2. Qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri a perdere e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura);
3. E' ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande alcoliche nello Stadio, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
4. La società concessionaria avrà cura di far ispezionare accuratamente l'impianto, prima dell'inizio di ogni manifestazione, per rimuovere eventuali bottiglie di vetro, lattine o altri rifiuti;

B) Divieto di vendita di alcolici negli esercizi pubblici ubicati in prossimità dello Stadio

1. In ottemperanza alle disposizioni del Sig. Dirigente della P.S. del Commissariato di Crema, è fatto inoltre tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) in tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in prossimità dello Stadio, e sono indicati nell'elenco allegato sotto la lettera A) alla presente ordinanza;
2. Il divieto si applica a decorrere da un'ora antecedente l'inizio della manifestazione sportiva fino ad un'ora dopo il termine della stessa, in qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, e in qualunque orario, pomeridiano o serale, la stessa si tenga;
3. Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura);
4. In ogni locale dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige;
5. Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione, il divieto è limitato alla sola attività complementare di Bar, a condizione che, negli orari su indicati, le bevande alcoliche

siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo in ogni caso tassativamente precluso l'asporto;

6. Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale;
7. Di estendere il divieto di vendita di alcolici ad altri esercizi pubblici ubicati nell'area interessata e ad esercizi commerciali di vendita di generi alimentari individuati a rischio, in quanto frequentati anch'essi dai tifosi;

C) Divieto di vendita di alcolici da parte di operatori su area pubblica

1. Le disposizioni di cui al punto B), commi 1, 2, 3 e 6 si applicano anche agli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio, nonché in tutta la fascia perimetrale esterna, in cui sono ubicati gli esercizi pubblici individuati nell'allegato A);
2. In caso di necessità, il responsabile del procedimento autorizzatorio, può estendere eccezionalmente il divieto, con le medesime modalità, anche ad operatori su area pubblica che utilizzano posteggi ubicati su aree diverse del territorio comunale;
3. Resta fermo il divieto di svolgere attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nell'area antistante lo Stadio comunale, nei giorni in cui si svolgono gli incontri di calcio;

Di rimandare a successivo atto l'estensione ad altri esercizi pubblici della vendita di alcolici ubicati nelle aree interessate e ad esercizi commerciali di vendita di generi alimentari individuati a rischio, in quanto frequentati anch'essi dai tifosi;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad € 500,00 con applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 08.08.2000, e s.m.i. – TUEL - ;

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di prima notifica delle stesse;

Gli uffici competenti provvederanno ad annotare il divieto e le altre prescrizioni di cui alla presente ordinanza negli atti autorizzativi rilasciati ai singoli operatori, per la parte che gli stessi sono tenuti a rispettare;

Le autorizzazioni in essere alla data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza, e ove non si fosse ancora provveduto, dovranno essere integrate con le indicazioni di cui al comma precedente, nel termine di dieci giorni dalla data anzidetta;

Dalla stessa data, sono revocate, fatti salvi gli effetti già prodotti, le ordinanze sindacali precedenti ed ogni altra disposizioni comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento;

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune;

Copia della stessa sarà notificata ai titolari di tutti gli esercizi pubblici indicati nell'allegato A), all'U.S. Pergolettese 1932" e al gestore del Bar interno allo Stadio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare;

(l'A) costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza)

D) Il divieto di vendita di alcolici, nei termini sopra riportati, si intende esteso ai giorni ed ore diverse da quelle sopra indicate qualora, comunque dovessero svolgersi partite di calcio presso

il civico stadio "G. Voltini", per esigenze legate allo svolgimento di tale campionato di calcio 2013/2014, Serie "Lega pro – 2° Divisione "girone "A", ed anche per motivi di invasione di campo, inagibilità del campo e conseguenti recuperi, sospensione di partite e conseguenti recuperi, partite in campo neutro da parte di squadre terze, spareggi e o gironi play out e quindi disputate oltre il regolare calendario;

INOLTRA

La presente Ordinanza: alle FF.OO presenti sul territorio per la vigilanza sull'ottemperanza del provvedimento e l'applicazione delle sanzioni agli eventuali contravventori, secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- 2) che al presente Ordinanza sia notificata ai soggetti indicati all'allegato A) che costituisce parte integrante e non disgiungibile dalla stessa;
- 3) di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Cremona - Ufficio Territoriale del Governo;

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è proponibile:

1. ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 1034 del 06.12.1971, così come modificata dal Codice del processo Amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e sue modificazioni e integrazioni, entro 60 gg. dalla pubblicazione;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i. entro 120 gg. dalla pubblicazione;
3. a norma dell'art. 8 della suindicata Legge 241/1990 e s.m.i., il Funzionario estensore della presente Ordinanza è il Sig. Francesco Albergoni.

Allegato A) all'ordinanza n.~~288~~... del ~~04/10/13~~ 04/10/13 concernente: " Divieto di vendita di bevande alcoliche all'interno dello Stadio "G. Voltini" e nella fascia perimetrale esterna, in occasione degli incontri campionato di calcio 2013/2014, Serie "Lega pro – 2° Divisione "girone "A"

ELENCO ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI SOGGETTI AL DIVIETO

- Viale De Gasperi, 52: Ristorante "Il Belfiore"
- Viale De Gasperi, 52: Pizzeria Ristorante "La Talpa"
- Viale De Gasperi, 52: Esercizio Commerciale "Soc. Geco Srl" all'insegna: Buon Mercato – Di Più
Discount – Di Più Discount Food – Ortofrutta Più
- Viale De Gasperi, 60/a: Bar "Starduks Cafè"
- Viale De Gasperi, 76: Bar "Nuovo rondò"
- Viale De Gasperi, 67: Bar interno allo stadio
- Viale De Gasperi, 46: Esercizio commerciale "Asia Market di Wang Zhili"
- Via Giacomo Crespi, 8 Esercizio Commerciale "LIDL Italia Srl"

- Viale De Gasperi, 76 Esercizio Commerciale "Essere Benessere Srl"

04/10/2013

IL SINDACO
Stefania Bonaldi